

ATTO N. DD 955

DEL 26/02/2024

Rep. di struttura DD-UC1 N. 223

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**DIPARTIMENTO VIABILITA' E TRASPORTI
DIREZIONE VIABILITA' 1**

OGGETTO: S.P. n. 177 “di val della Torre” dal km 6+087 al km 6+150 in Comune di Alpignano (TO) - Sospensione della circolazione stradale causa cedimento condotta fognaria.

Premesso che:

- in data 26/02/2024 si è verificata una voragine sul fianco della strada provinciale n. 177 “di val della Torre” al km 6+100 circa, immediatamente dopo il sovrappasso della Strada Provinciale n. 24t01 “del Monginevro – variante Pianezza-Alpignano”;
- da una prima analisi si è riscontrata la rottura di una condotta fognaria presumibilmente in gestione SMAT S.p.A.;
- considerato il perdurare delle condizioni meteo avverse che potrebbero essere causa di un allargamento della voragine verificatasi, è necessario procedere con la sospensione della circolazione stradale per tutti i veicoli ed anche i pedoni nel tratto di strada interessato dal cedimento;

Preso atto delle motivazioni su esposte e del perdurare delle condizioni meteo sfavorevoli, il tratto di strada deve essere chiuso al pubblico transito a partire dal 26/02/2024.

Dato atto che il responsabile dell'istruttoria del presente provvedimento è il Responsabile dell'Unità Operativa n. 5 geom. Paolo Giuseppe RAPELLI .

Visti:

- l'art. 5 comma 3 e l'art. 6 comma 5 del D.L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 in materia di competenza sui provvedimenti per la regolamentazione della circolazione;
- l'art. 7 comma 4 e l'art. 6 comma 4 lettera a) del D. L.gs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. il quale stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione della circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico;
- il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 luglio 2002, recante "disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo";

- il Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero della salute ed il Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 gennaio 2019, recante "i criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
- la deliberazione della Giunta Provinciale n. 767-117680 del 1 luglio 2003 che disciplina la competenza per l'adozione delle ordinanze per la regolamentazione della circolazione stradale ai sensi della vigente normativa (art. 107 del T.u. delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali ex D.L.gs. 18 agosto 2000, n. 267, artt. 16 e 17 D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165);
- l'art. 1 comma 16 della Legge 7 aprile 2014 n. 56, il quale dispone che dal 1° gennaio 2015 le città metropolitane subentrano alle province omonime e succedono ad esse in tutti i rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del patto di stabilità interno;

DETERMINA

di ordinare lungo la S.P. n. 177 "*di val della Torre*" dal km 6+087 al km 6+150 in Comune di Alpignano (TO), la **sospensione della circolazione stradale** per tutti i veicoli ed anche i pedoni per i motivi in premessa indicati **a partire dal giorno 26/02/2024**.

La presente ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l'installazione della segnaletica prescritta dagli artt. 5 c. 3 e 6 c. 5 del D.Lgs. 30/04/1992 e dagli artt. 116– 122 del D.P.R. 495/1992 e pubblicazione all'Albo Pretorio della Città Metropolitana di Torino.

Torino, 26/02/2024

IL DIRIGENTE (DIREZIONE VIABILITA' 1)
Firmato digitalmente da Matteo Tizzani